



COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 3	DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO
ART. 4	PRINCIPI GENERALI
ART. 5	ATTIVITA' DI COMPETENZA
ART. 6	ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILABILI
ART. 7	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
ART. 8	DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO
ART. 9	ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 10	DEFINIZIONI
ART. 11	CONFERIMENTO
ART. 12	RACCOLTA
ART. 13	TRASPORTO
ART. 14	PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
ART. 15	PULIZIA DEI MERCATI
ART. 16	AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
ART. 17	CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI
ART. 18	DISPOSIZIONI DIVERSE
ART. 19	AREE DI SOSTA PER NOMADI
ART. 20	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
ART. 21	RIFIUTI URBANI ESTERNI
ART. 22	CONTENITORI PORTARIFIUTI
ART. 23	ESPURGO POZZETTI STRADALI
ART. 24	ASPORTO DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI

TITOLO III

RACCOLTA DIFFERENZIATA DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25	CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 26	DEFINIZIONI
ART. 27	MODALITA' DI CONFERIMENTO

ART. 28	MODALITA' DI RACCOLTA
ART. 29	OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI
ART. 30	INCENTIVI
ART. 31	NORME DI COMPORTAMENTO . SANZIONI

TITOLO IV

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 32	RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONI
ART. 33	PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI
ART. 34	CONDIZIONI OPERATIVE
ART. 35	LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI

TITOLO V

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO CONTROLLI E SANZIONI

ART. 36	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMAMENTI COMUNALI
ART. 37	CONTROLLI
ART. 38	ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO E AGENTE ACCERTATORE
ART. 39	SANZIONI

TITOLO I

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio comunale.

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano :

- Ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/94 e successive modifiche e integrazioni;
- Ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammassi di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- Alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli : materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- Agli scarichi disciplinati dal D. Lgs. 152/06 parte terza e s.m.i., esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- Alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui al D. Lgs. 152/06 parte quinta e s.m.i., ai suoi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive di modificazione ed integrazione;
- Ai materiali esplosivi in disuso;
- Ai rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Art. 2 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

A – URBANI

Sono classificati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. :

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione;
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come definiti con deliberazione consigliere n. 53 del 08.06.98 e sue successive integrazioni. In particolare, sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi aventi composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo al n. 1 punto 1.1.1, lett. a), della Delibera Interministeriale del 27.07.1984 ai rifiuti urbani ai fini della

raccolta e dello smaltimento, se non superano il limite quantitativo di 7 Kg./mq. ovvero 0,07 mc./mq. di produzione annua riferita alla superficie destinata all'attività. Tale limite non si applica esclusivamente per le seguenti frazioni merceologiche :

- carta e cartone
- rottami ferrosi
- c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

B – SPECIALI

Sono classificati rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i :

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) I combustibile derivato da rifiuti
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
- m) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo
- n) il materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti
- o) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministero della Difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazione e nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto
- p) i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani , di cui alla delibera consigliere n. 53 del 08.06.98, qualora la produzione annua superi i 7 Kg./mq ovvero 0,07 mc./mq riferita alla superficie destinata all'attività ad eccezione di carta, cartone e rottami ferrosi se conferiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata .

C – PERICOLOSI

Sono classificati pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui agli allegati D, G, H, I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 3 – DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite :

- a) **produttore** : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazione di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- b) **detentore** : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- c) **gestione** : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- d) **raccolta** : l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- e) **raccolta differenziata** : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- f) **smaltimento** : le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- g) **recupero** : le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- h) **luogo di produzione dei rifiuti** : uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- i) **stoccaggio** : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15, allegato B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13, allegato C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- j) **deposito temporaneo** : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 183, lett. m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- k) **messa in sicurezza** : ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alla matrici ambientali circostanti;
- l) **spazzamento** : le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, nei fossi e sulle rive dei corsi d'acqua;
- m) **trasporto** : le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 145/98.

Art. 4 - PRINCIPI GENERALI

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali :

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'area, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare o recuperare da essi materiali ed energia. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al

recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino - utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione

Art. 5 – ATTIVITA' DI COMPETENZA

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie :

- a) tutti i rifiuti urbani come specificati all'art. 2 del presente regolamento;
- b) i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art. 2, lettera A, punto b) del presente regolamento, con esclusione dei rifiuti costituiti da camere d'aria, copertoni e simili.

Art. 6 – ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILABILI.

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo le definizioni di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 11.

Art. 7 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI.

1 Disposizioni di carattere generale

I produttori di rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2 Rifiuti sanitari

Qualora i rifiuti sanitari siano assimilabili per tutto il ciclo di smaltimento ai rifiuti solidi urbani, è ammesso il conferimento al normale ciclo di raccolta. In caso contrario, il deposito temporaneo e il successivo smaltimento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 224 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e dal D.P.R. n. 254/03

3 Rifiuti inerti

Sono considerati rifiuti inerti quelli indicati nella Deliberazione Interministeriale 27.07.84 vale a dire :

- materiali provenienti da demolizioni e scavi
- gli sfridi di materiali da costruzione
- i materiali ceramici rotti
- i vetri di tutti i tipi
- le rocce e i materiali litoidi da costruzione

Questi rifiuti possono essere depositati in discariche di II categoria di tipo A autorizzate o essere utilizzati per costruzione di piazzali, strade e come eventuale materiale di ricoprimento di discariche di altro tipo. E' consentito il conferimento di modesti quantitativi di tali rifiuti (al massimo kg. 30 / conferimento) presso impianti di recupero autorizzati sul territorio comunale.

4 Rifiuti costituiti da veicoli a motore e rimorchi

Sono conferiti da privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta autorizzati per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

5 Rifiuti pericolosi

Tutte le attività di smaltimento di rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. devono essere espressamente autorizzate dagli organi competenti, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il produttore di rifiuti pericolosi è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o ad essi assimilabili; è altresì tenuto ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 187 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi, deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intenda smaltire detti rifiuti.

Art. 8 - DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, nelle immediate vicinanze degli appositi contenitori per le raccolte e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto solido, semi solido o liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. L'abbandono di rifiuti è punito con le sanzioni di cui all'art. 255 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua in genere, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico - sanitari od ambientali, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 441/87, a far conto dal 01.01.1989, i sacchetti e le buste utilizzate per il trasporto di merci e gli imballaggi ed i contenitori per liquidi alimentari devono possedere le seguenti caratteristiche :

- consentire uno smaltimento senza comportare gravi problemi di inquinamento né pregiudizio per la salute pubblica;
- favorire una rapida biodegradabilità ed un agevole recupero con possibilità di riciclaggio. Dovrà essere indicato un marchio che consenta di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione e un invito a non abbandonare il contenitore nell'ambiente. Sono quindi vietati, su tutto il territorio comunale, l'abbandono, la vendita e la fornitura ai consumatori dei materiali che non corrispondano alle condizioni sopra indicate.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

E' vietata qualunque tipo di affissione o altra forma pubblicitaria sui contenitori per le varie raccolte.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

E' fatto divieto a chiunque, non espressamente autorizzato, di spostare i contenitori per la raccolta dalla loro collocazione stabilita.

L'inosservanza del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente titolo IV.

Art. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesta da eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Sindaco, sentito il parere dell'AUSL competenti, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità Regionale, ai sensi dell'art. 191 del D .Lgs. 152/06 e s.m.i,

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti alla tutela della Sicurezza Pubblica.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 10 - DEFINIZIONI

Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani , nonché dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, come definiti dall'art. 2, punto A, del presente Regolamento.

Art. 11 - CONFERIMENTO

I rifiuti urbani e non ingombranti, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazioni di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei cassonetti, in idonei recipienti chiusi da collocare in locali distinti da quelli della lavorazione.

A - CONFERIMENTO

Il conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilabili agli urbani deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati in apposite posizioni stabilite dai responsabili del Servizio di Nettezza Urbana.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilabili :

- i rifiuti ingombranti

- i rifiuti urbani pericolosi
- i rifiuti speciali pericolosi
- i rifiuti speciali non assimilabili per qualità e quantità
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali metallici e non che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura, ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/05 e sm.i.

Come disposto dalla deliberazione consigliere n. 53 del 08.06.98, la gestione degli imballaggi è regolata alla stregua delle disposizioni recate dal Titolo II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per impedirne la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel cassonetto più vicino qualora il primo risultasse colmo.

Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni, debbono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchi.

I titolari di esercizi per la distribuzione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi gli alberghi, le mense collettive, le trattorie, i ristoranti di ogni qualità e categoria, nonché gli esercizi nei quali si vendono generi alimentari quali pollivendoli, macellerie, pescivendoli e fruttivendoli che producono rifiuti putrescibili, devono depositare tali rifiuti negli appositi cassonetti dopo averli accuratamente chiusi in sacchi di plastica in modo da evitare ogni forma di dispersione delle sostanze o produzione di maleodori.

In caso di disponibilità del servizio di raccolta differenziata della frazione organica, tali rifiuti devono essere obbligatoriamente conferiti negli appositi cassonetti secondo le modalità prevista dal servizio.

I titolari di Case di riposo sono tenuti a conferire i rifiuti racchiusi in sacchi di neoprene, accuratamente chiusi. I cateteri dovranno essere accuratamente svuotati

A1 - COLLOCAZIONE DEI CONTITORI PER R.S.U.

I contenitori destinati ad accogliere i rifiuti solidi urbani ed, eventualmente, i rifiuti speciali assimilati, saranno collocati, di norma, in area pubblica in posizioni stabilite dal Servizio Ambiente ubicati sul ciglio stradale (o cunetta), su marciapiedi e portici seguendo i seguenti criteri :

1. possibilità di estendere o migliorare il servizio
Volendo servire una nuova zona si tiene conto della possibilità, considerando i mezzi tecnici e le risorse umane a disposizione, di portare il servizio in quella zona mediante lo spostamento razionale di alcuni cassonetti già esistenti in zone limitrofe o mediante posizionamento di nuovi.
2. viabilità di servizio
Il posizionamento di altri contenitori o l'eventuale spostamento razionale degli esistenti, deve tenere in considerazione la viabilità del servizio intesa come omogeneità del senso di marcia dell'automezzo preposto e transitabilità della zona.
3. Rispetto del codice stradale
4. Concentrazione maggiore di abitazioni occupate nella zona
Si ritiene sempre opportuno all'atto di uno spostamento o di un nuovo posizionamento dei contenitori, considerare come favorita per l'ubicazione la concentrazione maggiore di abitazioni occupate della nuova zona da servire allo scopo di evitare eccessive difficoltà d'uso.
5. Possibilità di servire il maggior numero di potenziali utenti

E' ammessa, in caso di impossibilità di collocazione su area pubblica, la collocazione dei contenitori su area privata, previo accordo con la proprietà. In tal caso l'accesso al contenitore ed il suo effettivo utilizzo dovranno essere assicurati a tutti gli utenti per i quali tale contenitore è stato collocato.

6. Condizioni di sicurezza del servizio

I contenitori per rifiuti urbani devono essere preferibilmente posizionati in apposite piazzole o, se posti su superficie pavimentata sufficientemente piana, fermati da idonee cordolature. Questo al fine di garantire l'agevolazione delle operazioni di svuotamento, la minor danneggiabilità dei contenitori e dei manufatti posti a ridosso di questi, l'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

7. Considerazioni di sicurezza dell'utente.

L'esame analitico di ognuno di questi punti in ordine di priorità come sopraelencati, porta ad identificare esattamente le nuove zone ed a considerare idonee sotto ogni aspetto.

Gli uffici competenti del Comune dovranno, all'atto della redazione dei progetti delle nuove urbanizzazioni, prevedere il posizionamento dei necessari cassonetti mediante opportuni accordi con il Servizio Ambiente.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di interventi attuativi di comparto attraverso Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di indicazioni fornite dal Servizio Ambiente.

B - RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti non sono conferiti mediante normali sistemi di raccolta, né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale. Il conferimento dovrà essere effettuato presso discarica autorizzata a cura del produttore.

L'utente potrà altresì conferire direttamente il rifiuto ingombrante presso il Centro di raccolta comunale, secondo le modalità e gli orari stabiliti.

E' altresì istituito il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a cura del Comune ; a tal fine è consentito depositare detti rifiuti (al massimo **tre** pezzi) ordinatamente accanto ai cassonetti esclusivamente nelle giornate indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

E' istituito altresì un servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a chiamata, previo accordo con l'Ufficio Ambiente.

C - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato. In ogni caso è comunque obbligatoria la consegna delle pile e batterie usate o scadute a qualunque esercizio pubblico ne faccia commercio.

Il servizio pubblico provvede alla raccolta periodica delle pile usate che l'utente dovrà conferire ai rivenditori ed esercizi commerciali che hanno aderito alla raccolta stessa.

Esso provvede inoltre alla raccolta dei farmaci scaduti, che dovranno essere conferiti presso le farmacie del territorio e depositati negli appositi contenitori già privi degli involucri esterni.

E' obbligatoria la consegna dei pneumatici usurati ai rivenditori che hanno stipulato convenzione con una ditta autorizzata alla raccolta; l'abbandono di tali rifiuti è punito con la sanzione prevista al successivo titolo IV, oltre all'obbligo dello sgombero.

Le batterie delle auto e gli olii esausti dovranno essere conferiti presso l'idoneo centro di raccolta sito presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

D - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti da cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali ed il recupero di energia, stabilendone le relative modalità.

È obbligatorio per tutti i cittadini effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti urbani nelle aree servite, secondo le modalità riportate al Titolo IV del presente regolamento.

La Giunta comunale può decidere di variare la tipologia e le condizioni del servizio di raccolta differenziata in base alle esigenze di tipo organizzativo e gestionale.

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

Art. 12 - RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato dall'Amministrazione Comunale o da Aziende appositamente convenzionate e autorizzate; l'utenza del servizio è obbligatoria e non si ammettono eccezioni.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate all'Ufficio Tecnico competente che provvederà in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo di rifiuti.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei corsi d'acqua e ferrovie effettuato entro il territorio comunale è a carico degli Enti competenti

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani è effettuato ordinariamente dal Comune entro il perimetro definito da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezioni. Le aree esterne al perimetro di raccolta, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nei contenitori più vicini.

Anche per queste utenze è obbligatorio il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 in merito alla raccolta differenziata.

E' assolutamente vietato bruciare i rifiuti solidi di qualsiasi natura e provenienza e in particolare i materiali plastici e pneumatici.

La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente :

- a. le strade e piazza classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. 285/92
- b. la strade vicinali classificabili di uso pubblico, ai sensi del D.Lgs. 285/92
- c. i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati)
- d. le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti :
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.)
 - siano dotate di un sistema di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.)

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Servizio Ambiente. che provvede in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate garantendo il rispetto dei servizi generali del presente Regolamento.

Art. 13 - TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.

Detti automezzi devono godere dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali deroghe che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso corsie preferenziali, fermate e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, etc.).

Art. 14 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità dei terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, se del caso, devono porre in essere, previa autorizzazione comunale, le necessarie opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 15 - PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita dei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperto o scoperto, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo ad di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo aver ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

Relativamente alle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo (circhi, luna- park, feste e manifestazioni varie) la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti sono regolati dalle modalità fissate dai rispettivi regolamenti.

Art. 16 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Art. 17 - CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti

Art. 18 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che sporchino o comunque hanno l'obbligo di pulire.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 19 - AREE DI SOSTA PER NOMADI

Nelle eventuali aree assegnate alla sosta per nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento; i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza del sindaco per regolare questo servizio di smaltimento; in caso di inottemperanza il Sindaco potrà emanare gli appositi provvedimenti

Art. 20 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Nell'ambito del territorio comunale le imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da terzi, nonché produttori che smaltiscono per proprio conto i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare al Comune entro due mesi dall'inizio di ciascun anno la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

I produttori che smaltiscono per proprio conto o tramite terzi rifiuti speciali e/o pericolosi sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro il 28 febbraio di ogni anno per l'anno trascorso.

I siti idonei allo smaltimento sono individuati dalle Regioni e dalle Province delegate, ai sensi delle norme vigenti.

I soggetti su indicati sono in ogni caso tenuti a conservare idonea documentazione delle attività di cui sopra, da esibire alla richiesta delle Autorità competenti.

E' fatto divieto di smaltire tramite combustione materiali plastici in genere o polietilene in forma di teloni usati in agricoltura.

Art. 21 - RIFIUTI URBANI ESTERNI

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche.

I servizi di raccolta, spazzamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Servizio Nettezza Urbana comunale entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 22 - CONTENITORI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia del territorio comunale devono essere installati e gestiti a cura del Servizio di Nettezza Urbana appositi contenitori.

Per lo svuotamento di detti contenitori il Comune può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

E' vietato depositare all'interno di contenitori gettacarte sacchi contenenti rifiuti solidi urbani.

Art. 23 - ESPURGO POZZETTI STRADALI

Il servizio di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 24 - ASPORTO DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti, i preposti alla repressione delle violazioni di cui al successivo articolo 26 accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile; quest'ultimo è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario, ambientale, il Sindaco, sentito il parere dell'ARPA competente e dell'ufficio Tecnico comunale, dispone ordinanza a carico dei soggetti interessati fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

TITOLO III

RACCOLTA DIFFERENZIATA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo , in osservanza al comma 4 dell'art. 14 della L.R. n. 27 del 12.07.94, si applica alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 14 della citata legge regionale.

Art. 26 - DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni :

- a. raccolta differenziata : l'insieme delle operazioni atte a selezionare già nella fase di raccolta, dai rifiuti urbani e speciali, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali od energia, ovvero che debbono essere ridotte volumetricamente o bonificate in modo da favorire le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza;
- b. conferimento : le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;
- c. raccolta : le operazioni di prelievo e trasporto ai centri di collettamento compiute da appositi servizi pubblici o privati, dei materiali della raccolta differenziata; le operazioni di raccolta potranno riguardare i materiali delle stazioni ecologiche;
- d. stazioni ecologiche di base : piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- e. stazioni ecologiche attrezzate : aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- f. rifiuti speciali recuperabili : si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- g. rendiconto annuale della raccolta differenziata : relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi (tipologie di materiali), economici e contenente riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato.
- h. Frazione secca : i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;
- i. Frazione umida : i materiali putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilabili
- j. Compostaggio domestico : si intende la gestione della frazione umida mediante collocazione di compostiera o mediante cumulo o buca in area di proprietà di utenza domestica

Art. 27 - MODALITA' DI CONFERIMENTO

- 1. Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera del produttore negli appositi contenitori, collocati in stazioni ecologiche, previsti dal Comune o per esso da azienda concessionaria; il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, tempi e norme di comportamento che saranno richiamate nella tabella apposta nella stazione. Per rendere più efficace il rapporto con l'utenza verrà utilizzata la simbologia unica adottata per tutto il territorio regionale; pertanto le segnaletiche e i materiali informativi riporteranno obbligatoriamente al loro interno il Logo regionale di identificazione della raccolta differenziata, così come definito con deliberazione della Giunta Regionale n. 3906 del 17.11.95 (allegato A).
- 2. I seguenti rifiuti devono essere conferiti senza alcun onere da parte dei produttori in separati contenitori, designanti da apposita dicitura, raggruppati in stazione ecologiche di base cui si potrà accedere in qualsiasi momento :
carta, plastica, vetro, alluminio, banda stagnata, indumenti usati, sfalci e potature di giardini di normale gestione domestica, rifiuti organici, e più precisamente :
 - a) **Raccolta del vetro**
La raccolta avviene tramite campane di **colore verde** , posizionate in vari punti del territorio..

Gli utenti dovranno immettere nei raccoglitori esclusivamente vetro, senza differenziazione di colore, liberando i contenitori stessi da etichette di carta e tappi.

Le campane per la raccolta saranno svuotate nei tempi e modi stabiliti dalla convenzione stipulata con ditta autorizzata.

b) **Raccolta di lattine di alluminio e banda stagnata**

La raccolta avviene tramite campane di **colore verde**, posizionate in vari punti del territorio.

Gli utenti dovranno immettere nei raccoglitori esclusivamente lattine di alluminio e banda stagnata (scatolame).

Le campane per la raccolta saranno svuotate nei tempi e modi stabiliti dalla convenzione stipulata con ditta autorizzata.

c) **Raccolta della carta**

La raccolta avviene tramite campane di **colore azzurro**, posizionate in vari punti del territorio.

Gli utenti potranno depositare nelle campane qualsiasi tipo di carta, ad eccezione di quelle sporche ed unte, liberate dall'involucro usato per il trasporto se non anch'esso costituito da carta; vanno altresì scartate tutte le carte che risultano accoppiate con altri materiali, come ad esempio la carta carbone, la carta vetrata, la carta bitumata, le carte plastiche in superficie o accostate alla plastica (buste per il latte, carta per droghieri, etc.)

Il cartone in minima quantità può essere sminuzzato e introdotto nelle campane, altrimenti gli imballi vanno stoccati e conferiti, previo accordo, al centro di raccolta istituito dal Comune.

Le campane saranno svuotate secondo i termini e modi stabiliti dalla convenzione stipulata con ditta autorizzata.

d) **Raccolta di imballaggi secondari**

E' istituito un servizio di raccolta differenziata di imballaggi secondari (cartoni), ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, rivolto alle attività produttive presenti sul territorio.

Il materiale può essere direttamente conferito dalle ditte presso il centro di raccolta istituito dal Comune, secondo le modalità e gli orari stabiliti.

e) **Raccolta della plastica**

La raccolta avviene tramite campane di **colore giallo**, posizionate in vari punti del territorio.

Gli utenti potranno depositare nelle campane i contenitori di plastica per liquidi (bottiglie di acqua, bibite, detersivi e detergenti liquidi).

Le campane saranno svuotate secondo i termini e modi stabiliti dalla convenzione stipulata con ditta autorizzata.

f) **Raccolta di abiti usati**

E' istituito un servizio di raccolta differenziata di abiti usati.

Gli abiti usati potranno essere conferiti in appositi contenitori in metallo di colore giallo distribuiti sul territorio. Gli abiti dovranno essere conferiti puliti ed in sacchetti chiusi.

g) **Raccolta di rottami ferrosi**

E' istituito un servizio di raccolta differenziata di rottami ferrosi.

Il materiale dovrà essere direttamente conferito dagli utenti presso il Centro di raccolta comunale, secondo le modalità e gli orari stabiliti.

h) **Raccolta degli oli vegetali**

E' istituito un servizio di raccolta degli oli vegetali (oli da cucina), mediante il posizionamento di idoneo contenitore presso il Centro di raccolta comunale. Il Comune potrà altresì prevedere specifici punti di raccolta distribuiti sul territorio mediante specifici accordi con ditte specializzate al fine di facilitare il conferimento di tale rifiuto. Tali

postazioni dovranno garantire la tenuta dei contenitori, la loro protezione e sistemi per evitare lo sversamento accidentale dell'olio contenuto o durante le operazioni di conferimento da parte degli utenti.

Il materiale dovrà essere direttamente conferito dai cittadini secondo le modalità stabilite.

Non è ammesso il conferimento da parte di attività produttive o commerciali che producano oli vegetali a seguito della lavorazione di alimenti.

i) **Raccolta del verde e della frazione umida**

E' istituito un servizio di raccolta del verde (sfalcio e potature) e della frazione umida, mediante il posizionamento di cassonetti di colore marrone.

Gli utenti possono introdurre nei cassonetti solamente sfalci e potature di giardini di normale gestione domestica. Per il conferimento della frazione umida dovranno essere utilizzati appositi sacchetti biodegradabili distribuiti gratuitamente presso la sede municipale e gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa. E' istituito altresì un servizio di raccolta delle potature a chiamata. Tale servizio è rivolto alle sole utenze domestiche con giardini; il materiale dovrà essere raccolto in fascine ordinate e sistemato in corrispondenza dell'ingresso del fabbricato in posizione concordata preventivamente e tale da garantire l'accessibilità dei mezzi di raccolta.

q) **Raccolta dei cartoni**

E' istituito un servizio di raccolta dei cartoni dalle attività commerciali. Il servizio è attivato nelle frazioni di Rastignano, Carteria, Pian di Macina, Pianoro Nuovo, Pianoro Vecchio e Botteghino di Zocca.

I cartoni sono ritirati a cura del Gestore con cadenza settimanale. Non è più consentito depositare i cartoni nei cassonetti grigi.

Il conferimento è effettuato anche mediante il posizionamento di scarrabili collocati su aree pubbliche

E' altresì consentito il conferimento di carta e cartone da parte delle attività produttive presso la il Centro di raccolta comunale, senza limiti di peso e volume.

r) **Sistema E-gate**

Nella frazione di Rastignano viene istituito il sistema di raccolta differenziata denominato "E-gate", consistente nell'applicazione di apposito dispositivo sul cassonetto della raccolta indifferenziata, apribile mediante tessera magnetica in grado di rilevare l'utente e monitorare i conferimenti effettuati. Tale sistema è finalizzato a scoraggiare il conferimento non differenziato dei rifiuti, limitandolo l'accesso al cassonetto alle dimensioni di un sacco della capacità massima di l. 15. Per alcune utenze specifiche, nell'area di applicazione del sistema di raccolta E-gate, saranno dislocati cassonetti con diverse modalità di apertura per un loro utilizzo esclusivo. Per altre utenze commerciali potrà essere attivato un sistema di raccolta PAP della frazione indifferenziata con turni di frequenza organizzati secondo i cicli di pulizia delle isole di base.

s) **Sistema di raccolta Porta a porta (PAP)**

Il Comune di Pianoro può attivare sistemi di raccolta specifici al fine di armonizzare il servizio di raccolta nelle zone di confine con altri Comuni, sulla base delle modalità attive in tali zone. Il Comune di Pianoro può in tal senso attivare specifici accordi per disciplinare i riparti dei costi di attività e servizi condivisi.

t) **Compostaggio domestico**

Il Comune di Pianoro incentiva il compostaggio domestico che consente la gestione della frazione umida di origine domestica per la creazione di compost. Il compostaggio domestico può essere realizzato mediante collocazione, in area di pertinenza di utenza domestica, di compostiera, cumulo o buca. La pratica del compostaggio domestico consente di intercettare una quota rilevante di rifiuto, sottraendolo dal normale circuito di raccolta, con conseguente risparmio sui costi di servizio. A tal fine è prevista la riduzione

della tassa rifiuti, a fronte di controlli operati da personale autorizzato attestanti la corretta esecuzione della pratica di compostaggio domestico

E' vietato depositare all'esterno degli appositi contenitori per la raccolta differenziata qualunque tipo di materiale ai fini del rispetto del suolo pubblico ed allo scopo di consentire il rapido svolgimento delle operazioni di svuotamento.

E' fatto divieto a chiunque, non espressamente autorizzato, di spostare i contenitori dalla loro collocazione stabilita e di introdurvi materiale diverso da quello per cui sono stati predisposti.

E' altresì vietato ogni tipo di affissione di manifesti pubblicitari o altro su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Il presente regolamento sarà aggiornato qualora saranno istituiti altri servizi di raccolte differenziate.

Possono essere conferiti al Centro di raccolta comunale, nel rispetto degli orari di apertura al pubblico e delle modalità riportate nel Regolamento di gestione della stessa .

I farmaci scaduti e le pile possono essere inoltre conferiti negli appositi contenitori ubicati all'interno delle farmacie e di pubblici esercizi negli orari di esercizio al pubblico.

Art. 28 - MODALITA' DI RACCOLTA

1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati verrà effettuata :
tramite le stazioni ecologiche di base, per quanto riguarda la carta, il vetro, la plastica, l'alluminio, la banda stagnata, gli indumenti usati, verde di origine domestica e rifiuti organici;tramite il Centro di raccolta comunale, per quanto riguarda le tipologie di rifiuti indicate
nel Regolamento di gestione del Centro di raccolta comunalecarta e cartone, rottami ferrosi, beni
tramite raccolte domiciliari porta a porta ove attivate
2. Per quanto attiene l'organizzazione interna del Centro di raccolta comunale, gli orari di apertura al pubblico, le norme e le tariffe per il conferimento di rifiuti speciali nonché le norme di comportamento del personale addetto ai servizi di custodia si rimanda al regolamento interno del Centro di raccolta comunale,.

Art. 29 - OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

I cittadini che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili sono tenuti a attuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal Titolo I e II del presente Regolamento.

Non vengono fissati, per i cittadini utenti, dei quantitativi minimi di materiale per ciascuna frazione oggetto di raccolta differenziata da conferire ai servizi di raccolta; gli utenti vengono tuttavia invitati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 30 - INCENTIVI

L'Amministrazione comunale può adottare i seguenti incentivi alle persone, associazioni, aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili :

- a) attestati di benemerenza, conferiti ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- b) premi materiali , attribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.
- c) Sgravi sulla tassa/tariffa dei rifiuti commisurata all'effettivo beneficio, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata

Art. 31 - NORME DI COMPORTAMENTO. SANZIONI

1. Per le stazioni ecologiche di base si fa divieto :
 - di muovere i contenitori dalla loro sede;
 - di introdurre nei contenitori materiali difforni da quelli espressamente indicati;
 - di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - di affiggere manifesti sui contenitori;
 - di introdurre materiali accesi;Si fa inoltre obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione.

2. Per le stazioni ecologiche attrezzate si fa divieto :
 - di accedere alla stazione fuori dagli orari di apertura;
 - di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di attuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
 - di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione ecologica o nei pressi dell'ingresso;
 - di accedere ai contenitori o ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;Si fa obbligo inoltre di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale di custodia.

TITOLO IV

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 32 - RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
3. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità di intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezione secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 33 - PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico – sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadini; in particolare esse dovranno essere in regola, anche per statuto, con le normative che disciplinano le attività di volontariato e nell'espletamento delle attività dovranno :
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valide per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per il deposito temporaneo adeguate alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in

forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili nel campo del riciclaggio dei materiali.

Art. 34 - CONDIZIONI OPERATIVE

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani :
 - carta e cartone
 - vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
 - alluminio in forma di lattine per liquidi
 - rifiuti ingombranti di origine domestica
 - indumenti usati
 - rottami ferrosiSi fa espresso divieto di raccolta di :
 - frazione umida dei rifiuti urbani
 - verde da giardino
 - rifiuti urbani pericolosi
 - rifiuti speciali assimilati
 - olii e batterie auto esausti
2. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno comunque determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.
3. Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (deposito temporaneo) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle eventuali autorizzazioni di legge.
4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno inoltre certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non utilizzate.
5. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 35 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI

La raccolta da parte dei servizi pubblici delle tipologie di rifiuti speciali previste dal presente regolamento dovrà avvenire previa stipula di apposita convenzione tra il produttore e il Comune, ponendo a carico del produttore gli eventuali oneri residui derivanti dall'insieme delle operazioni compiute, detratti i benefici derivanti dalla eventuale vendita o riciclaggio dei materiali raccolti. I rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori alle stazioni ecologiche attrezzate, secondo le modalità di cui all'art. 6, previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all'interno della stazione stessa.

TITOLO V

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO –CONTROLLI E SANZIONI

Art. 36 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/06 parte terza e s.m.i e le relative normative tecniche attuative, nonché quanto previsto da Regolamenti Comunali di Igiene, Sanità Polizia Urbana ed Edilizi e dalle leggi regionali in materia.

Art. 37 - CONTROLLI

I fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscano aggressione e degrado all'ambiente, sono accertati e contravvenzionati dal Corpo di Polizia Municipale, dagli operatori di ARPAE e della AUSL competente, dai tecnici comunali, dai membri dei Corpi convenzionati con l'Amministrazione Comunale aventi qualifica di Agente accertatore ai sensi del regolamento di ATERSIR sull'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti e sistema sanzionatorio.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenzionate anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

I controlli possono essere effettuati anche mediante posizionamento di sistemi di videosorveglianza fissi e mobili.

Art. 38 - ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO E AGENTE ACCERTATORE

Sono istituite le figure di Ispettore ambientale volontario e Agente accertatore ai sensi del Regolamento ATERSIR avente per oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio, al quale si rinvia per la relativa disciplina.

Art. 39 - SANZIONI

Per quanto attiene le sanzioni amministrative in materia di violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti, trova applicazione il Regolamento di ATERSIR avente per oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio.